

**REGOLAMENTO (UE) 2018/677 DELLA COMMISSIONE****del 3 maggio 2018****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in determinate categorie di alimenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la taumatina (E 957) è autorizzata per l'uso nell'Unione come additivo alimentare in varie categorie di alimenti e a livelli d'uso specifici.
- (4) Il 12 novembre 2014 è stata presentata una domanda di estensione dell'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità in varie categorie di alimenti a livelli d'uso specifici. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (5) La taumatina è stata sottoposta a valutazione nel 1984 <sup>(3)</sup> e nel 1988 <sup>(4)</sup> dal comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) dell'Unione europea. L'uso della taumatina è stato ritenuto accettabile ed è stata stabilita una dose giornaliera ammissibile (DGA) «non specificata». Nella seconda valutazione è stato inoltre osservato che la taumatina, essendo una proteina, viene trasformata con la digestione nei normali componenti alimentari.
- (6) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (7) Il 13 novembre 2015 l'Autorità ha formulato un parere scientifico <sup>(5)</sup> sulla sicurezza delle estensioni dell'uso e dei livelli d'uso proposte della taumatina (E 957) come additivo alimentare. Nel fornire tale parere l'Autorità ha deciso che un confronto tra l'esposizione derivante dagli usi e dai livelli d'uso attuali e l'esposizione derivante dagli usi aggiuntivi proposti sarebbe sufficiente per determinare la sicurezza della taumatina.
- (8) Dalla stima dell'esposizione sia agli usi e ai livelli d'uso attualmente autorizzati sia alle estensioni di tali usi e livelli d'uso della taumatina proposte risultano dosi medie comprese tra 0,03 e 0,10 mg/kg di peso corporeo/giorno negli anziani e tra 0,13 e 0,34 mg/kg di peso corporeo/giorno nei bambini. Un alto livello di esposizione risulta compreso tra 0,13 e 0,32 mg/kg di peso corporeo/giorno negli adolescenti e tra 0,09 e 1,10 mg/kg di peso corporeo/giorno negli adulti. Tale esposizione del consumatore viene considerata trascurabile e pertanto non pone problemi di sicurezza.
- (9) L'Autorità ha concluso, in base alle valutazioni tossicologiche esistenti, che l'estensione degli usi e le modifiche dei livelli d'uso proposte non porrebbero problemi di sicurezza.

<sup>(1)</sup> GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli edulcoranti (parere espresso dall'SCF il 14 settembre 1984). Disponibili online all'indirizzo: [http://aei.pitt.edu/40825/1/16th\\_food.pdf](http://aei.pitt.edu/40825/1/16th_food.pdf).

<sup>(4)</sup> Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana sugli edulcoranti (ventunesima serie). Parere espresso l'11 dicembre 1987 e il 10 novembre 1988 e adottato il 10 novembre 1988. Disponibili online all'indirizzo: [http://aei.pitt.edu/40830/1/21st\\_food.pdf](http://aei.pitt.edu/40830/1/21st_food.pdf).

<sup>(5)</sup> *The EFSA Journal* (2015); 13(11):4290.

- (10) Sebbene l'Autorità abbia calcolato l'esposizione alla taumatina (E 957) tenendo conto degli attuali livelli d'uso massimi e dell'estensione degli usi e dei livelli d'uso proposta dal richiedente, l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità dovrebbe essere limitato a quelle categorie di alimenti per le quali l'impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili e non induce in errore i consumatori.
- (11) L'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità migliora le proprietà organolettiche dei prodotti alimentari salati. La taumatina può esaltare il gusto umami e sapido in salse e snack, accrescendo l'appetibilità dei prodotti alimentari per il gusto umano.
- (12) È pertanto opportuno autorizzare l'uso della taumatina (E 957) come esaltatore di sapidità nei prodotti delle categorie di alimenti 12.6 «Salse» e 15.1 «Snack a base di patate, cereali, farina o amido» ad un livello massimo di 5 mg/kg in ciascuna categoria di alimenti.
- (13) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- 1) nella categoria di alimenti 12.6 «Salse», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 955:

	«E 957	Taumatina	5		Solo come esaltatore di sapidità»;
--	--------	-----------	---	--	------------------------------------

- 2) nella categoria di alimenti 15.1 «Snack a base di patate, cereali, farina o amido», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 955:

	«E 957	Taumatina	5		Solo come esaltatore di sapidità».
--	--------	-----------	---	--	------------------------------------